

ACCORDO QUADRO**FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE****ARTVERONA FIERA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA**

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA, Codice Fiscale 93009870234, con sede in 37139 - Verona, Via dell'Artigliere n. 8, nel seguito indicata come "Università", rappresentata dalla Magnifica Retttrice, Prof.ssa Chiara Leardini, domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo

E

VERONAFIERE S.p.A., Codice Fiscale 00233750231, con sede legale in 37135 – Verona, Viale del Lavoro n. 8, nel seguito indicata come "Veronafiere", rappresentata dal Direttore Generale Vicario Gianni Bruno, domiciliato per la sua funzione presso la sede della Società.

Congiuntamente individuati anche come "Le Parti"

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi di Verona annovera fra i principi generali che ne informano azioni e finalità la "crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura", promuovendo "una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale" (art. 1, comma 3, dello Statuto), sia a beneficio della propria comunità sia nei rapporti con gli attori del territorio, eventualmente coinvolgendoli con proprie iniziative;

Veronafiere, la cui *mission* è rappresentare un *hub* naturale per la promozione dell'eccellenza *made in Italy*, con la manifestazione ArtVerona si impegna a sostenere un modello alternativo di fiera che con uno spirito di ricerca, innovazione e sperimentazione, trova nella promozione del sistema dell'arte italiano e nella produzione di cultura, il suo tratto distintivo.

L'Università, mediante la Commissione RUS, intende collaborare con Veronafiere nella nona edizione del Premio "Sustainable ArtPrize", per valorizzare un/a artista (o a un collettivo di artisti) che lavora sui temi della sostenibilità e che, attraverso il linguaggio artistico, si rende strumento attivo di diffusione delle tematiche legate alle grandi sfide globali, in linea con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile promossi dall'ONU.

Le Parti, attraverso il premio "Sustainable Art Prize", intendono quindi valorizzare l'arte contemporanea come veicolo di sostenibilità, rendendo visibile e fruibile il proprio impegno nelle tematiche di sviluppo sostenibile, proponendole in un modo diverso e innovativo.

Le Parti ritengono pertanto di reciproco interesse avviare la collaborazione nell'ambito del premio artistico "Sustainable Art Prize", iniziativa a sostegno della ricerca universitaria nel campo delle arti, rivolto a tutti/e gli/le

artisti/e e collettivi che partecipano ad ArtVerona e che si distinguono nel valorizzare le tematiche di sostenibilità, anche mediante il coinvolgimento degli altri Atenei veneti, con la volontà di stabilire una maggiore relazione col Territorio. L'Università Iuav di Venezia, l'Università degli Studi di Padova e l'Università Cà Foscari di Venezia entreranno a far parte della giuria e collaboreranno attivamente alla realizzazione del progetto vincitore. I termini della collaborazione sono definiti da specifica Convenzione quadro tra gli Atenei.

TUTTO CIO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione

Le Parti intendono continuare il rapporto di collaborazione di cui in premessa finalizzato a:

- promuovere i temi dello sviluppo sostenibile e in particolare dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e favorire una maggiore consapevolezza sul tema;
- stimolare l'impegno del mondo artistico nella diffusione e divulgazione delle tematiche di sostenibilità;
- proporre per l'anno 2026 il premio "Sustainable Art Prize", da collegarsi a specifico progetto, consistente nella produzione di un'installazione, di una mostra o di una performance presso gli spazi dell'Ateneo.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Nell'ambito del presente accordo quadro, l'Università s'impegna a:

- definire e redigere il bando e il regolamento per l'assegnazione del premio, in collaborazione con Veronafiere S.p.A.;
- curare la comunicazione interna ed esterna, creando anche una sezione dedicata alla collaborazione e relativo progetto sul sito *web* di <https://www.univr.it/it/sostenibilità-univr>;
- definire di comune accordo con il vincitore/vincitrice del Premio la realizzazione del progetto e il piano di realizzazione dell'opera, compresa la produzione di eventuali documenti necessari al progetto;
- per l'edizione del Premio 2026 riconoscere il contributo di €5.000,00 (Euro cinquemila/00) a Veronafiere S.p.A., che verranno trasferiti a quest'ultima Società previa emissione di una nota di debito (con le informazioni necessarie per effettuare il bonifico). Veronafiere si impegnerà a erogare all'artista vincitore/vincitrice il *budget* del Premio per una quota di €5.000,00 (Euro cinquemila/00), quale contributo forfettario a copertura dei costi di realizzazione dell'opera;
- gestire l'organizzazione dell'installazione, mostra o performance vincitrice, concedendo, a titolo gratuito, appositi spazi all'interno delle sedi dell'Università degli Studi di Verona. Il luogo dell'installazione verrà definito successivamente sulla base della tipologia dell'opera realizzata;

- gestire il coinvolgimento di studentesse e studenti all'interno del processo di realizzazione dell'opera;
- organizzare un laboratorio specialistico per studentesse e studenti.;
- organizzare una conferenza di presentazione dell'artista vincitore/degli artisti vincitori e il vernissage della mostra/installazione a Verona.

Nell'ambito del presente accordo quadro, Veronafiere si impegna a:

- gestire la comunicazione interna ed esterna attraverso la propria piattaforma;
- creare una sezione dedicata al premio sul sito *web* di ArtVerona, all'interno del catalogo e delle cartelle stampa;
- fornire alla commissione giudicatrice del Premio, durante i giorni di apertura al pubblico di ArtVerona, uno spazio all'interno della fiera per lo svolgimento delle sue attività;
- fornire idoneo spazio durante i giorni di apertura al pubblico di ArtVerona per una presentazione del progetto e al lancio della successiva edizione;
- fornire n. 100 inviti digitali gratuiti per l'ingresso alla fiera ArtVerona, per i docenti, il personale tecnico amministrativo e studentesse e studenti delle Università pubbliche del Veneto;
- erogare all'artista vincitore/vincitrice del Premio il contributo omnicomprendente di €5.000,00 (Euro cinquemila/00) a copertura dei costi di realizzazione dell'opera e a restituire il contributo, in tutto o in quota parte, all'Università degli Studi di Verona nel caso di mancata o non completa realizzazione dell'opera da parte dell'artista.

Art.4 – Risorse

Ogni Parte si assume i costi e le responsabilità delle attività di propria competenza, salvo diversa pattuizione.

Art. 5 – Responsabili dell'accordo quadro

L'Università degli Studi di Verona indica quale referente delle attività previste nell'ambito del presente accordo quadro il Prof. **Nicola Frison**, Referente della Rettrice per la sostenibilità ambientale e Presidente della Commissione RUS.

Veronafiere indica quale referente delle attività previste nell'ambito del presente accordo quadro la Dott.ssa **Carlotta Fanti**, *Event Manager* di ArtVerona.

L'eventuale sostituzione del/la referente di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte tempestivamente.

Art. 6 – Riservatezza

Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi,

modelli, tavole che siano comunicate da Veronafiere o dall'Università degli Studi di Verona (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'Università degli Studi di Verona o a Veronafiere (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I responsabili dell'accordo quadro indicati nel precedente articolo 4 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione del presente accordo la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo, il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:

- utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;

- non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate. Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 (“Regolamento”), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei responsabili dell'accordo, di cui all'articolo 4 che precede, e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito del presente Accordo Quadro (“Accordo”), verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento (“adempimento del contratto”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”) e 6.1.e) (“esecuzione di un compito di interesse pubblico”).

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti responsabili e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università di Verona è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: <https://www.univr.it/it/privacy>; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati da Veronafiere S.p.A. può essere ottenuto scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@veronafiere.eu.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando: per l'Università degli Studi di Verona, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email privacy@ateneo.univr.it o al seguente recapito: Università degli Studi di Verona, Responsabile della Protezione dei Dati, Via dell'Artigliere 8 Verona, 37129) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it ; per Veronafiere S.p.A., ovvero il Titolare del trattamento, scrivendo all'indirizzo mail dpo@veronafiere.eu o al seguente recapito: Veronafiere S.p.A. Viale del Lavoro, 8, 37135 Verona VR.

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Le altre attività di trattamento dei dati personali effettuate in attuazione del presente Accordo verranno effettuate dalle parti in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 8 – Risoluzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 9 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente accordo quadro prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 10 – Responsabilità

Ciascuna Parte è sollevata da responsabilità per eventuali danni ad essa non imputabili che dovessero subire il personale, gli studenti e le studentesse e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

L'opera vincitrice esposta presso gli spazi dell'Università degli Studi di Verona non sarà custodita e pertanto l'artista vincitore/vincitrice si assumerà ogni rischio relativamente al furto e ai danni che l'opera dovesse subire a causa di terzi, manlevando e tenendo indenne a tale riguardo l'Università da qualsivoglia responsabilità in merito ai rischi connessi al furto o ai danni dell'opera.

Art. 11 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi della Legge 23.12.2005, n. 266, art. 1, commi 353 – 354. L'imposta di bollo è a carico di Veronafiere.

Art. 12 – Durata dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro si perfezionerà con la sottoscrizione di entrambe le Parti e avrà efficacia, producendo effetti giuridici tra le parti, dal giorno risultante dall'apposizione dell'ultima firma. La durata del presente accordo è di anni uno dal perfezionamento.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Verona.

Verona, lì

Per l'Università degli Studi di Verona

La Rettrice

Prof.ssa Chiara Leardini

Per Veronafiere S.p.A.

Il Direttore Generale Vicario

Gianni Bruno